

Legge regionale 05 giugno 1997, n.39

Modifica alla L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 - Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari

ARTICOLO 1

1. L'art. 1 della LR 21 dicembre 1972, n. 32, modificato con LR 11 agosto 1995, n. 86 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati i seguenti contributi mensili:

- a) un contributo fisso di L. 2.130.000
- b) un contributo variabile determinato come segue:
 - 1. in relazione ad ogni consigliere L. 600.000
 - 2. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri senza cariche istituzionali
 - 2.1 da uno a tre consiglieri, per ciascun consigliere L. 290.000
 - 2.2 da quattro a cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 270.000
 - 2.3.oltre cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 230.000
 - 3. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri
 - 3.1 da uno a tre consiglieri L. 360.000
 - 3.2 da quattro a cinque consiglieri L. 570.000
 - 3.3 oltre cinque consiglieri L. 590.000

2. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari e' assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:

- a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
- b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
- c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
- d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;

- e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
- f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;
- g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;
- h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
- i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
- l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
- m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;
- n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;
- o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri.

3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalita' di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonche' le modalita' di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione."

ARTICOLO 2

1. Dopo l'art. 2 della LR 32/72 e successive modificazioni e' inserito il seguente art. 2 bis:

"Art. 2 bis

1. Le spese telefoniche sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 1996 per complessive L. 97.700.000 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale."

ARTICOLO 3

1. Le disposizioni dell'art. 1 della LR 32/72 come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.

ARTICOLO 4

1. Alla maggiore spesa di cui alla presente legge per l'anno 1997 e' fatto fronte con i fondi di cui al cap. 00130 del bilancio di previsione 1997 che viene incrementato con la variazione di cui al successivo comma.

Allo stato di previsione della parte "Spesa" del bilancio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

In aumento

Cap. 00130

Contributi funzionamento gruppi consiliari	100.000.000
--	-------------

In diminuzione

Cap. 00120

Spese servizi e provviste	100.000.000
---------------------------	-------------

Per gli anni successivi al 1997 alla copertura della spesa si provvederà con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.